

---

Federata FAST

Federazione delle Associazioni  
Scientifiche e Tecniche

Member of European Federation of  
National Maintenance Societies



Associazione Italiana Manutenzione

20121 Milano  
Piazzale R. Morandi 2  
Tel. 02/76020445  
Fax. 02/76028807  
e-mail: [aiman@aiman.com](mailto:aiman@aiman.com)

## **STATUTO**

### **I. COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI**

#### **Articolo 1 – Oggetto Sociale e Finalità**

L'Associazione Italiana Manutenzione, denominata A.I.MAN., senza fini di lucro, con sede in Milano e con finalità primarie scientifiche e culturali, è stata costituita per assistere e favorire lo sviluppo, la crescita ed il miglioramento professionale in tutte le attività di Manutenzione.

A solo titolo di esempio non esaustivo, sono considerati oggetto significativo e di interesse di tale attività gli Impianti Industriali, Civili, Navali, Chimici, Estrattivi, Aeronautici, i Beni Culturali, le Infrastrutture, i Patrimoni Immobiliari ed i relativi Servizi, le Strutture pubbliche e private dedicate a Sanità, Commercio, Direzione, Cultura, Trustee, ecc.

L'Oggetto Sociale è perseguito prevalentemente ma non esclusivamente favorendo i contatti fra gli associati, gli operatori e gli studiosi del settore, promuovendo la raccolta di dati e notizie, comunicando agli Associati le conoscenze e le esperienze acquisite, anche ai fini della formazione professionale nella progettazione e nella gestione tecnica ed economica della Manutenzione, nel suo significato più ampio.

L'Associazione intende rimanere estranea ad imprese commerciali od industriali di qualsiasi genere, che non abbiano come obiettivo lo scopo istituzionale della stessa, come pure intende non interferire né occuparsi di quanto possa concernere rapporti di lavoro sia personali che collettivi.

Può tuttavia perseguire il suo mandato istituzionale con la costituzione di uffici distaccati, sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi professionali, e costituire proprie Società di servizio e assumere partecipazioni in Società, quali strumenti al servizio degli obiettivi associativi, sempre senza finalità di lucro.

### **II. SOCI**

#### **Articolo 2 – Profilo dei Soci**

Possono essere Soci A.I.MAN. sia persone fisiche che giuridiche, od Enti, residenti in Italia o all'estero, purché si interessino di problemi attinenti alla Manutenzione nelle sue varie forme e/o alla realizzazione e gestione di Impianti Industriali:

##### **PERSONE FISICHE**

Possono essere Soci AIMAN se operano o sono interessati alla manutenzione nella qualità di Imprenditori, lavoratori autonomi o dipendenti, nei ruoli di direttori di stabilimento, responsabili ed addetti di manutenzione, addetti o responsabili di ingegneria di manutenzione, produzione o logistica, progettisti, operatori d'impianto, capi officina, specialisti in automazione, in informatica, specialisti meccanici, elettrici, elettronici, civili, e in ogni altro ruolo equivalente. Si possono associare altresì i manager d'industria, gli operatori commerciali di imprese di manutenzione, gli specialisti della sicurezza nelle attività di manutenzione, i membri delle forze armate, vigili del fuoco, protezione civile, polizia di stato, gli esperti di medicina del lavoro, i docenti, i ricercatori formatori, gli studenti, i consulenti nell'area tecnica e gestionale, i dirigenti e funzionari della funzione pubblica (ministeri, regioni, province, comuni) o di enti pubblici che operano nell'area tecnica, nonché magistrati, avvocati ed operatori della giustizia.

## PERSONE GIURIDICHE

Possono essere Soci AIMAN le Aziende industriali e commerciali, quelle produttrici e/o fornitrici di servizi anche per la gestione di patrimoni immobiliari, di facility management nel pubblico, nel privato e nell'industria, gli Enti ed istituzioni per il restauro e la conservazione di beni artistici e culturali, gli Enti pubblici e privati, Politecnici, Università, centri di ricerca, scuole di ogni ordine e grado, istituti di formazione, ecc. Possono associarsi anche le Aziende per la diagnostica e per i controlli non distruttivi, i laboratori di analisi e ricerca, le Aziende di ingegneria e di costruzioni, quelle produttrici di beni, strumenti, macchine, attrezzature destinate alla manutenzione, le imprese di manutenzione, le Aziende di produzione che forniscono assistenza per la manutenzione dei propri prodotti, le Società di consulenza, banche, istituti finanziari, assicurazioni, case editrici, giornali, riviste specializzate, fiere, software-house.

### Articolo 3 – Rapporto associativo

La qualifica di Socio si acquisisce con l'iscrizione attraverso la procedura prevista all'art. 7. Il rapporto associativo nasce con l'accoglimento della domanda di adesione quale Socio e dura a tempo indeterminato.

Il rapporto associativo può essere risolto dal Socio, mediante comunicazione scritta di recesso, che produce effetti al termine dell'anno in corso o dall'anno successivo, a seconda che detta comunicazione pervenga nei primi nove mesi o negli ultimi tre mesi dell'anno. In ogni caso il rapporto associativo cessa con il mancato pagamento della quota annuale nei termini previsti.

Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione, in qualunque momento mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e/o a seguito di deliberazione del Collegio dei Probiviri, per i motivi e secondo le modalità indicate nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio Direttivo.

I Soci AIMAN si distinguono in:

- **Ordinari**, siano essi "individuali" o "collettivi"; gli individuali, quali persone fisiche, pagano una quota Sociale annuale, i collettivi, Società o enti, possono poi nominare due rappresentanti e pagano quota annuale doppia.
- **Sostenitori**; le persone o gli Enti che intendono sostenere l'Associazione anche finanziariamente con una quota annuale almeno doppia rispetto a quella ordinaria.
- **Onorari**; le persone, gli studiosi e tecnici italiani e stranieri, che avendo acquisito notorietà per aver svolto studi e ricerche notevoli nel campo della manutenzione, si vedano riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, o di un minimo di 50 Soci. Il Consiglio Direttivo approva con maggioranza minima di due terzi dei membri.
- **Aderenti**; le persone che fruiscono di una particolare agevolazione nella quota Sociale (ad esempio gli studenti). La composizione di dette categorie e le relative quote saranno definite e riesaminate su base annuale dal Consiglio Direttivo. I Soci Aderenti non hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale dei Soci.

I nomi dei Soci Sostenitori, saranno iscritti in un particolare libro d'onore che sarà tenuto nella sala di Presidenza dell'Associazione.

### Articolo 4 – Quote

Le quote da versarsi dai Soci saranno determinate dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di gestione e del preventivo di previsione.

Le quote associative annuali fanno riferimento ad un anno solare. Il rinnovo della quota associativa deve essere effettuato entro il mese di marzo. La quota annuale è comunque dovuta in mancanza di dimissioni da far pervenire entro fine marzo anno corrente.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

### Articolo 5 – Diritti dei Soci

I Soci in regola con le quote Sociali hanno diritto alla partecipazione all'attività Sociale anche attraverso comunicazioni dirette o mediante la Rivista organo ufficiale dell'Associazione. Nella quota Sociale, qualunque essa sia, è compreso un abbonamento a detta rivista.

Ogni Socio ha diritto a presenziare alle assemblee a titolo proprio o per delega, scritta con apposita formula, di altri Soci, limitatamente a cinque deleghe.

### **Articolo 6 – Contributo dei Soci**

I Soci AIMAN, sono tenuti, nei limiti della loro disponibilità di tempo a:

- partecipare fattivamente alla vita associativa, collaborando nella realizzazione di Convegni, Manifestazioni, ecc., collaborando nella stesura di documenti e memorie, collaborando nell'attività di ricerca nell'ambito della manutenzione;
- promuovere nelle loro attività l'osservanza delle terminologie tecniche e l'uso corretto dei criteri di progettazione e gestione della manutenzione, frutto della collaborazione di AIMAN con gli enti federati e con le istituzioni scientifiche;
- promuovere la diffusione del know how manutentivo nelle imprese e nella vita Sociale;
- fornire memorie, articoli o altra documentazione utili per la redazione della Rivista, organo ufficiale AIMAN e per il sito internet dell'Associazione.

### **Articolo 7 – Procedura di ammissione dei Soci**

Il candidato Socio, persona, Società o ente, presenta la propria domanda di iscrizione secondo quanto disposto dal regolamento attuativo, che regola anche la procedura di rinnovo.

Nel caso l'iscrizione, per qualsiasi motivo, sia respinta o in caso di controversie, il candidato può appellarsi al Collegio dei Probiviri, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui gli è stato notificato il rifiuto. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

### **Articolo 8 – Recesso, decadenza, esclusione dei Soci**

La qualità di Socio si perde per:

- morosità
- indegnità
- condotta in concorrenza o in contrasto con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il provvedimento di esclusione del Socio per indegnità o per attività svolte in concorrenza o in contrasto con l'Associazione.

Il provvedimento di esclusione comporta la sospensione e la remissione di tutti gli incarichi e i mandati eventualmente assegnati al Socio in questione, fino al sussistere delle cause che hanno generato il provvedimento stesso.

Qualora a seguito del provvedimento di esclusione, il Socio si trovi in una condizione di sospensione da più di tre anni, è deliberata dal Consiglio Direttivo la decadenza del Socio, con effetto immediato, in attesa che la decadenza sia convalidata in via definitiva dall'Assemblea dei Soci.

È ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro un termine di 30 giorni dalla notifica della decadenza da Socio, sia per morosità, sia per esclusione.

## **III. L'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 9 - ORGANI SOCIALI**

Gli organi Sociali sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo

- La Presidenza
- Il Collegio dei Revisori
- Il Collegio dei Proviviri.

### **Articolo 10 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana.

L'Assemblea è dichiarata valida con la presenza del 25% dei Soci in prima convocazione ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Le sue decisioni sono valide con voto favorevole della maggioranza dei presenti del 50% + 1 voto per tutte le decisioni di ordinaria amministrazione.

Per decisioni di straordinaria amministrazione, fra cui: vendita o alienazione di beni immobili di proprietà dell'Associazione, variazioni del presente Statuto, decisione di scioglimento dell'Associazione ed attribuzione delle sue attività, è richiesta la maggioranza del 50% + 1 dei Soci aventi diritto, che potranno dare il loro voto anche con scheda da recapitare per posta raccomandata ad un notaio delegato da AIMAN. Anche in altri casi eccezionali, a giudizio del Consiglio Direttivo, la votazione potrà essere fatta per mezzo di schede da spedire in lettera raccomandata al Notaio designato dalla Presidenza per le operazioni di voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dalla Presidenza a mezzo invito personale con avviso scritto, spedito per posta o altro mezzo informatico o diffuso tramite il portale dell'Associazione o pubblicato sui mezzi di comunicazione associativi almeno 15 giorni prima dell'adunanza, indicante gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà essere richiesta dai Soci, con lettera raccomandata portante la firma di almeno un quarto del totale dei Soci.

All'Assemblea dei Soci sono ammessi soltanto i Soci in regola con la quota associativa; inoltre le deleghe possono essere portate soltanto dai Soci con il limite massimo di 5 (cinque) deleghe per ciascun socio.

### **Deliberazioni per referendum**

In casi eccezionali, a giudizio del Consiglio Direttivo, quest'ultimo potrà sottoporre all'Assemblea questioni sulle quali deliberare per referendum.

Non possono essere sottoposte a referendum questioni che esulano da problemi inerenti alla gestione quali:

- Elezioni del Consiglio Direttivo
- Decadenza per esclusione dei Soci
- Modifiche dello Statuto
- Vendita o alienazione di beni di proprietà AIMAN
- Scioglimento dell'Associazione.

### **Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 7 (sette) a 11 (undici) eletti dall'Assemblea; essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno, in seduta successiva all'Assemblea che lo ha nominato, ed entro trenta giorni, i componenti della Presidenza e precisamente: il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale, che durano in carica 2 anni.

In caso di vacanza di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo si riunisce immediatamente per la nomina dei successori. All'uopo procederà rispettando la graduatoria redatta nell'ultima elezione del consiglio direttivo.

- Si riunisce di regola ogni tre mesi per discutere il programma da svolgere redigendone apposito verbale
- Redige ed approva il regolamento attuativo dello Statuto.
- Collabora con la Presidenza nella sorveglianza del funzionamento dell'Associazione
- Discute e compila con la Presidenza il bilancio Preventivo di previsione

- Nomina procuratori per l'ordinaria e straordinaria amministrazione stabilendone, su proposta del presidente, i poteri
- Decide della radiazione dei Soci per indegnità professionale.

Il Consiglio è convocato dalla Presidenza ed eccezionalmente da almeno la metà dei suoi componenti. In caso di votazione pari, decide il voto del Presidente che, se la votazione è stata segreta, dovrà in tal caso palesare il suo voto. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi membri.

### **Articolo 12 – La Presidenza**

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti avanti ai terzi.

Ha i poteri e le responsabilità, "ope legis" derivanti dallo stato giuridico delle Associazioni. In sua assenza, per l'ordinaria amministrazione, è sostituito dal Vice Presidente.

Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e l'attuazione di quanto necessario al buon andamento dell'Associazione e la cura dell'ordinaria amministrazione, avendo in tutto questo come diretto collaboratore il Segretario Generale.

Il Presidente potrà delegare il Segretario Generale, con semplice lettera a sua firma, al compimento di atti di sua pertinenza ad eccezione di quanto al paragrafo seguente.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente in unione col Segretario Generale, ha la facoltà di esigere o quietanzare qualsiasi somma e di effettuare pagamenti utilizzando i servizi bancari e postali.

### **Articolo 13 – Il Collegio dei Revisori**

Esso è composto di tre membri anche non Soci eletti dall'Assemblea, che durano in carica due anni.

Il Collegio dei revisori sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione a norma di legge.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Le cariche elettive restano in vigore per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea successiva alla scadenza.

### **Articolo 14 – Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci. Uno di loro, scelto dall'Assemblea stessa fra le persone particolarmente versate in materia giuridica, assume la funzione di Presidente.

Al Collegio dei Probiviri è attribuito il compito di dirimere le questioni di carattere personale tra i Soci, e deve in particolare vigilare, su delega del Consiglio Direttivo, sul comportamento degli Associati nei riguardi delle norme statutarie e sulla validità dei requisiti dei Soci (persone fisiche) per l'iscrizione all'Associazione, e dei Membri Eletti (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri) per le loro specifiche attribuzioni.

Il Collegio dei Probiviri, a norma dell'Articolo 7 – Procedura di ammissione dei Soci del presente Statuto, decide sui ricorsi proposti contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito alle domande di ammissione ad AIMAN. Decide altresì, in via definitiva, sulle controversie che possono sorgere fra i Soci e AIMAN (ai sensi dell'Articolo 8 – Recesso, decadenza, esclusione dei Soci del presente Statuto).

I Probiviri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri rimane in vigore per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea successiva alla scadenza.

## **IV. PATRIMONIO SOCIALE**

### **Articolo 15 – Mezzi finanziari**

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- quote Sociali
- offerte, contributi, sovvenzioni, oblazioni, ecc.
- proventi di attività Sociali e di pubblicazioni curate dalla Associazione
- altri proventi occasionali.

## **V. ORGANI TECNICI**

### **Articolo 16 – Organi tecnici**

Sono organi tecnici AIMAN:

- i Gruppi di Lavoro;
- il Comitato Scientifico.

Le funzioni degli organi tecnici sono precisate nel Regolamento. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire organi tecnici non previsti nel presente Statuto.

### **Articolo 17 – I Gruppi di Lavoro**

I Gruppi di Lavoro sono "organi tecnici" istituiti dal Consiglio Direttivo e composti da Soci (se necessario eccezionalmente anche da non Soci) per la promozione e/o la gestione di particolari iniziative di interesse generale dei Soci. I Gruppi di Lavoro possono essere proposti al Consiglio Direttivo da uno o più Consiglieri o da uno o più Soci. L'istituzione di un nuovo Gruppo di Lavoro è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Il numero dei membri è determinato dal Consiglio Direttivo per ciascun gruppo in funzione delle necessità organizzative. Il Consiglio ne fissa altresì i compiti e la durata.

Ciascun gruppo di lavoro, sarà coordinato da un Socio nominato dal Consiglio Direttivo. La nomina non ha scadenza temporale, ma può essere revocata in ogni momento dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore del Gruppo di lavoro deve necessariamente essere Socio AIMAN.

### **Articolo 18 – Il Comitato Scientifico**

Il Comitato scientifico è istituito dal Consiglio direttivo, il quale nomina i componenti tra i Soci o non Soci, scelti per particolari meriti scientifici e/o professionali.

E' formato da un minimo di cinque membri, che durano in carica nella vigenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Il Comitato Scientifico elegge il Presidente ed il Vice presidente, che debbono successivamente essere ratificati dal Consiglio Direttivo.

Gli incarichi di Presidente e Vice Presidente del Comitato Scientifico sono incompatibili con gli incarichi di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è membro di diritto del Comitato scientifico e ne assicura la gestione coerente allo Statuto ed alle linee guida definite concordate col Consiglio stesso.

Il Comitato Scientifico elegge il Segretario Generale con compiti di coordinamento e gestione delle attività del Comitato stesso.

Il Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza qualificata di due terzi, può revocare la nomina di un membro del Comitato Scientifico, o sciogliere lo stesso Comitato per la sussistenza d'azioni o fatti non coerenti o incompatibili alla missione affidata.

Il Consiglio direttivo, su proposta del presidente, doterà il Comitato scientifico, di un fondo annuale a sostegno delle attività dello stesso, nel rispetto delle disponibilità dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico avrà quindi un proprio budget che dovrà finalizzare allo svolgimento dei compiti assegnati e che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo entro la fine dell'anno precedente al Budget in questione.

Il Comitato Scientifico:

- individua e condivide con il Consiglio Direttivo nuove linee culturali
- propone iniziative didattiche e di studio, ricerche di mercato e di benchmarking
- propone iniziative editoriali per la Rivista dell'Associazione e per pubblicazioni specifiche, fornendo il necessario supporto scientifico
- fornisce supporto scientifico e culturale al Direttivo e ai Coordinatori Regionali, per l'organizzazione di convegni, seminari, ecc.
- individua e propone processi di innovazione e ricerca nelle varie aree: tecnologia, ingegneria, organizzazione, management
- collabora nella messa a punto dei criteri di qualifica dei manutentori con gli organismi di certificazione.

## **VI. SEZIONI REGIONALI**

### **Articolo 19 – Composizione e struttura**

Il numero delle Sezioni Regionali e la struttura degli organi territoriali è individuato dal Regolamento attuativo Il Consiglio Direttivo, all'interno del Regolamento, ha facoltà di modificare l'organizzazione e le attribuzioni degli organi territoriali.

### **Articolo 20 – Scopi e finalità**

La Sezione Regionale:

- cura i rapporti con i Soci della propria Regione
- si attiva per il rinnovo delle iscrizioni già esistenti, in collaborazione con la Sede Centrale
- promuove nuove iscrizioni attraverso un piano organico di sviluppo
- trasferisce le direttive e gli indirizzi del Consiglio Direttivo ai propri iscritti
- organizza in proprio o collabora, con gli organismi Tecnici e con la Sede Centrale, nella realizzazione di manifestazioni e/o eventi culturali nell'ambito del proprio territorio, con frequenza almeno annuale
- istituisce rapporti con Enti (Comune, Provincia, Regione) e con Istituzioni locali (Università, Istituti scolastici, Associazioni Industriali, Associazioni Professionali e simili) allo scopo di meglio integrarsi nel territorio
- promuove la partecipazione dei Soci alle iniziative AIMAN a livello nazionale
- propone iniziative editoriali o formative, non necessariamente legate al proprio territorio.

### **Articolo 21 – Sezioni Tematiche**

Possono essere costituite sezioni per tematiche specifiche quali trasporti, facility, patrimonio culturale, ecc. con le stesse modalità delle Sezioni Regionali.

## **VII. MODIFICHE ALLO STATUTO, SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 22 – Modifiche allo Statuto**

Giusto quanto disposto dall'art. 10 qui richiamato, lo Statuto è modificabile solo mediante delibera dell'Assemblea dei Soci con maggioranza qualificata del 50%+1 del totale dei Soci con diritto di voto.

Allo scopo di assicurare l'espressione di voto più ampia possibile, le modalità di voto previste dall'art. 10 potranno essere integrate di volta in volta con ulteriori strumenti di voto, ma solo con comunicazione preventiva a tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

### **Articolo 23 – Modifiche al Regolamento**

Il Regolamento è modificabile dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità mediante delibera con maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri.

Non è possibile modificare il Regolamento negli ultimi sei mesi di mandato del Consiglio Direttivo.

Le modifiche apportate al regolamento non dovranno essere in nessun caso in contrasto con la prima e la seconda parte del presente Statuto, allo stesso tempo potranno integrare, ma non correggere le norme contenute nella quarta parte del presente Statuto.

### **Articolo 24 – Vendita o alienazione di beni di proprietà AIMAN**

Le proposte per la vendita o alienazione di beni immobili o di cespiti ammortizzabili di proprietà dell'Associazione saranno prese in considerazione dall'Assemblea dei Soci se deliberate dal Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata dei due terzi o se presentate per iscritto da tanti Soci che rappresentino almeno il 10% del totale dei Soci con diritto di voto.

La deliberazione per la vendita o l'alienazione dei beni di cui sopra presa dall'Assemblea dei Soci sarà da ritenersi valida se raggiungerà la maggioranza qualificata prevista dall'art. 10 dello Statuto.

### **Articolo 25 – Scioglimento dell'Associazione**

Le proposte di scioglimento di AIMAN saranno prese in considerazione dall'Assemblea dei Soci sia se deliberate dal Consiglio Direttivo all'unanimità che presentate per iscritto da un numero di Soci che rappresenti almeno 1/4 del totale Soci con diritto di voto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, sarà da ritenersi valida se raggiungerà la maggioranza qualificata prevista dall'art. 10 del presente Statuto.

MI 20-03-08